

N. Rg. 128-1/2024 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice Dott. Maurizio Atzori,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura rg. n. 128-1/2024 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento *ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019* (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

PASTACALDI ASSUNTA, nata [redacted] (C.F. PST SNT 84E52 F839A) e residente [redacted]

Rappresentata e difesa da Avv. Francesca Fontanesi e Avv. Fulvia Ventura

- ricorrente

Con atto depositato in data 01.05.2024 la signora Pastacaldi Assunta, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

- Prededuzioni 100%
- Creditori chirografari 19,44%.

Il piano proposto dalla Sig.ra Pastacaldi prevede il pagamento in favore dei creditori dell'importo complessivo di € 16.600,00, come segue: 1) dal 30esimo giorno successivo al passaggio in giudicato dell'omologa, versamenti mensili da parte della ricorrente pari ad € 300,00, per 36 mesi, per l'importo complessivo di € 10.800,00: si precisa che la



disponibilità di tale somma è resa possibile unicamente grazie al contributo mensile al sostentamento del nucleo familiare da parte della madre della ricorrente sig.ra [redacted], che ha sul punto rilasciato apposta dichiarazione (cfr. doc. 43 Ricorso); 2) versamento annuale da parte della ricorrente della somma di € 1.100,00, contestualmente al percepimento della 14^ mensilità, per tre anni, per l'importo complessivo di € 3.300,00; 3) € 2.500,00, quale finanza esterna messa a disposizione dalla sig.ra [redacted], che ha firmato apposito impegno, con le seguenti tempistiche: € 2.000,00 entro il 30esimo giorno successivo al passaggio in giudicato dell'omologa; € 500,00 entro il 18esimo mese successivo al passaggio in giudicato dell'omologa.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di composizione della crisi costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bologna Dott.ssa Ludovica Drei Donà, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza della debitrice nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori, sia compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.

Con decreto in data 30.05.2024 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.

L'OCC, con nota trasmessa in data 16.07.2024, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto della presentazione, nei termini, delle osservazioni pervenute da parte del creditore FINITALIA S.p.A. Il Gestore non ha ritenuto necessario proporre modifiche al piano presentato e ha chiesto l'omologa del piano così come presentato.

Questo Giudice ritenendo necessario sentire le parti al fine di risolvere ogni contestazione sorta, con decreto del 26.07.2024 ha convocato le parti.

All'udienza fissata sono comparsi parte ricorrente, il Gestore della crisi e il creditore FINITALIA S.p.A. (che per mero errore di battitura è stato indicato come "FIDITALIA" in



luogo della corretta denominazione "FINITALIA"). Tutte le parti si sono riportate alle rispettive osservazioni e considerazioni.

Innanzitutto, con riferimento alle contestazioni mosse dal creditore FINITALIA S.p.A., va preliminarmente osservato che l'OCC nella propria relazione ha escluso la corretta valutazione del cd. merito creditizio (cfr. pag. 9-10 Relazione OCC). Nella successiva Relazione ex art. 70 CCI, peraltro, l'OCC ribadisce di aver correttamente elaborato tale valutazione, in quanto resa prendendo in considerazione il reddito della debitrice al momento della sottoscrizione del contratto, unico reddito in quel periodo. L'OCC, al fine di rafforzare le proprie considerazioni produce, altresì, copia dell'iscrizione del signor [REDACTED] (marito della debitrice) alle liste di collocamento nel periodo di sottoscrizione del primo finanziamento unitamente alla documentazione comprovante l'accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione NASpi per il periodo con decorrenza dal 10/10/2018. Tale documentazione comprova che al momento della sottoscrizione del primo contratto di finanziamento con la società FINITALIA S.p.A. se solo il creditore avesse adempiuto a quanto disposto dall'art. 124 bis TUB, che impone al finanziatore l'obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente, valutandone il merito creditizio, avrebbe potuto verificare che la situazione economica del ricorrente non era tale da poter sostenere la restituzione del prestito che, conseguentemente, doveva essere negato.

Atteso che l'art. 69 CCI stabilisce che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta"*, si dovrebbe, pertanto, concludere che FINITALIA S.p.A. non può presentare osservazioni per contestare la convenienza del piano.

Tuttavia, anche volendo superare l'aspetto meramente processuale di cui al citato articolo, quanto alla valutazione sul merito creditizio, già l'OCC nella propria relazione sottolineava che la debitrice ha rinegoziato il finanziamento iniziale del 2019 nei successivi anni 2020, 2021 e 2022, estinguendo e rifinanziandolo nuovamente, circostanza, peraltro confermata dal creditore opponente nelle proprie osservazioni (cfr. pag. 5). Se per il



creditore le successive rinegoziazioni sono da ricondursi *“ad espresse richieste della cliente”*, quasi a voler escludere un proprio coinvolgimento in tale rapporto contrattuale, a parere di chi scrive proprio i nuovi finanziamenti, a condizioni sempre più gravose, determinano un concorso di colpa del creditore difficile da ignorare. Il già richiamato art. 124bis TUB attribuisce al finanziatore, parte forte del contratto di finanziamento e non mero spettatore di fronte alle dichiarazioni del consumatore, l'onere di adoperarsi anche mediante l'utilizzo e la consultazione di Banche dati creditizie in dotazione esclusivamente agli *“addetti ai lavori”*, indubbiamente più attendibili e complete rispetto alle informazioni *“se del caso fornite dal consumatore stesso”*.

Ma arriviamo all'ulteriore doglianza di FINITALIA, che in qualche modo è strettamente collegata alle osservazioni sulla propria diligenza. La creditrice, convinta di aver agito correttamente e nel pieno rispetto del dettato normativo, cerca di addossare alla condotta della debitrice i connotati della colpa grave, instillando il dubbio (termine utilizzato nelle proprie osservazioni) che la ricorrente abbia contratto le proprie obbligazioni *“pienamente consapevole di non poter contare sul reddito del marito, che all'epoca era inoccupato.”* Già qui la prima contraddizione. Il marito della debitrice viene prima considerato *“inoccupato”* al momento della stipula dei finanziamenti, e poche righe dopo, viene considerato *“contribuente al reddito familiare”*, nella memoria di parte opponente infatti si legge che *“Diversamente, ai fini di una valutazione attendibile e veritiera ai sensi dell'art. 68, comma terzo, CCII, le spese necessarie a mantenere un tenore di vita dignitoso avrebbero dovuto conteggiarsi sull'intero reddito familiare mensile”*, reddito di cui poco prima si ammetteva l'inesistenza. Delle due l'una.

La creditrice, inoltre, si sofferma sulla causa principale dei problemi economico finanziari della debitrice (ovvero le cure cui si è sottoposta negli anni 2009-2015 per cercare una gravidanza) e osserva come non sia stata prodotta idonea documentazione di tali cure e né siano state spiegate le ragioni per cui la debitrice non abbia considerato di rivolgersi al Servizio Sanitario Regionale di appartenenza.

Sul punto si condividono pienamente le brevi, ma rispettose, considerazioni rese dalla Dott.ssa Drei Donà nella Relazione ai sensi dell'art. 70 (vedi pagina 1), in merito al complesso protocollo della fecondazione assistita. Infatti, a parere di chi scrive, e come



pure riconosce la creditrice, si è trattato di una scelta delicata e personale. Il percorso intrapreso, nonostante la disoccupazione del marito, è forse più correttamente inquadrabile nella fattispecie della colpa lieve, intesa come quell'agire umano in forza del quale il consumatore/debitore poteva ragionevolmente non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie. Emerge, pertanto, che la Pastacaldi non ha certo posto in essere alcuna condotta volta a danneggiare i creditori o connotata da malafede, ma ha piuttosto agito mossa dalle necessità della vita. Uno stato di necessità, quindi, che esclude la colpa grave. La colpa lieve, ricordiamolo, non è contemplata tra le cause soggettive ostative all'accesso alla presente procedura previste dall'art. 69, primo comma, CCI.

Il principio della cd. "seconda chance", peraltro menzionato non solo nelle considerazioni dell'OCC, ma anche nelle osservazioni dell'odierna opponente, ben si concilia con il caso di specie. L'intento del Legislatore, ispirato dai principi di matrice comunitaria, infatti, è quello di agevolare anche il recupero della dignità della persona, nel suo ambito familiare e sociale, oltre che economico.

Infine, non si può non citare il recente orientamento giurisprudenziale (*inter alia* Corte d'Appello di Bologna sentenza 9 febbraio 2024, n. 309), che aderisce all'abbandono della tesi del c.d. "shock esogeno" formatasi nell'ambito del predecessore piano del consumatore previsto dalla legge n. 3 del 2012, schierandosi a favore dell'orientamento, più permissivo, che consente di accedere alla ristrutturazione il debitore consumatore pur in assenza di fattori esterni ed imprevedibili quali cause del sovraindebitamento incolpevole.

In particolare, la Corte Felsinea sopra richiamata allineandosi già alla precedente giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 settembre 2022 n. 27843; Cass. 27 luglio 2023, n. 22890) e di merito (Appello Firenze, 8 novembre 2023, Trib. Reggio Calabria 25 gennaio 2024, formatasi sul punto, ha ritenuto che "*diversamente dall'art. 12 bis l. 3/2012 nella sua originaria formulazione, l'art. 69 CCII prevede espressamente che il consumatore non possa accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave*", andando quindi ad eliminare "*il requisito della valutazione della colpa genericamente intesa, avendo il legislatore deciso – ai fini dell'ammissione del debitore alle procedure di sovraindebitamento – di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, in considerazione anche della qualità dei soggetti*



destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento, eliminando di fatto il giudizio di meritevolezza ed ancorando l'accesso alla valutazione della sussistenza di requisiti puramente negativi ed ostativi".

Da ultimo, l'opponente contesta che la proposta avanzata non contempli la confluenza, nella massa attiva a disposizione dei creditori, del TFR accantonato, neppure in minima parte.

Anche tale doglianza non può essere accolta. Si condivide, infatti, l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui il TFR ha natura di credito futuro che sorge soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro e pertanto, il diritto a percepire la suddetta indennità non è ancora sorto, poiché il rapporto di lavoro è ancora in essere. Il creditore eccepisce che la debitrice non abbia neppure provato di aver chiesto un anticipo del TFR al suo datore. In sede di udienza, tuttavia, a tal proposito è stato chiarito che, nonostante la richiesta avanzata dalla signora Pastacaldi, il TFR non può essere concesso, in quanto vi sono già altre trattenute.

Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetto consumatore ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Il procedimento delineato dall'art. 70 CCI è stato eseguito correttamente. Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto la ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, e come sopra ampiamente argomentato, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Corretta appare anche la proposta nella parte in cui prevede la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti dal contratto con delega di pagamento conformemente alle previsioni dell'art. 67, terzo comma, CCI, effetti che si producono immediatamente con la presente pronuncia.



Alla luce della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché i redditi di cui dispone la ricorrente appaiono sufficienti per fronteggiare gli impegni assunti con la proposta, considerando anche l'apporto di finanza esterna da parte della madre della debitrice.

Va infine rilevato che il ricorso indica, tra i crediti prededucibili, il compenso del Gestore della Crisi. Tale previsione – conforme al disposto dell'art. 6, I comma lett. a) CCI - va tuttavia coordinata con l'art. 71, IV comma CCI.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito espressosi a riguardo (*cf.* Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024, Est. Longo; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, sia liquidato (e pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCI, il debitore dovrà accantonare la somma stimata per il compenso del Gestore fino alla completa esecuzione della procedura. Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere un acconto sul compenso finale, da richiedersi a cura dell'OCC ai sensi dell'art. 71, quarto comma.

Sempre in merito ai crediti prededucibili, come pure precisato da questo Giudice in sede di udienza tenutasi in data 13/09/2024, si ribadisce che il compenso dell'Advisor non rientra tra i crediti prededucibili, bensì è da ritenersi un credito privilegiato.

Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, settimo comma, CCI.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro due giorni successivi sul sito web del Tribunale ex art. 70, ottavo comma, CCI.

P.Q.M.



1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **PASTACALDI ASSUNTA**, nata [redacted], (C.F. PST SNT 84E52 F839A) e resident [redacted];
2. dispone che la debitrice effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano così come sopra precisato, accantonando il compenso dell'OCC così come stimato fino al termine della procedura;
3. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice; b) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano; c) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso.
4. dispone la revoca della delega di pagamento a favore di FINITALIA S.P.A. con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;
5. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori.
6. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 03 Ottobre 2024

Il Giudice
Dott. Maurizio Atzori

